

n. [REDACTED].

IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Giuliana Filippello presidente-relatore

Sergio Casarella giudice

Maria Letizia Mantovani giudice

visti gli atti del procedimento relativo alla domanda presentata da [REDACTED]  
[REDACTED] per la dichiarazione di fallimento della [REDACTED]  
(avvocato Monica Mandico)

PREMESSO CHE

con contratto stipulato in data 29.11.2005 e successivi atti di variazione, [REDACTED] Spa concedeva in locazione finanziaria alla [REDACTED] un complesso alberghiero, sito in Comune di [REDACTED] (AN) [REDACTED] distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio [REDACTED] la società utilizzatrice interrompeva completamente il pagamento dei canoni di locazione a far data dall'agosto-dicembre 2013 e pertanto la [REDACTED], con raccomandata del 21.10.2014, comunicava la risoluzione di diritto del contratto intimando la restituzione dell'immobile ed il pagamento delle rate insolute; con atto di fusione per incorporazione notaio [REDACTED] di Roma la [REDACTED], in data 26.7.2016, subentrava nei rapporti giuridici facenti capo alla [REDACTED] e con successivo contratto di cessione, concluso il 29.4.2019, la [REDACTED] Srl acquistava in blocco tutti i crediti per capitale, interessi, spese ed altri accessori derivanti da contratti di leasing risolti, tra cui anche quello del contratto di leasing sopra citato; a seguito di ricorso della [REDACTED] Srl, il Tribunale di Ancona, con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] ha ingiunto alla [REDACTED] e personalmente ai soci [REDACTED] [REDACTED], il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 423.296,28 oltre interessi e spese legali; il suddetto decreto, munito di formula esecutiva, veniva notificato, in data 25.1.2021, con contestuale atto di precetto alla società debitrice ma il bene immobile non veniva restituito e il [REDACTED], divenuto proprietario dell'immobile a suo tempo concesso in leasing in forza di contratto di cessione del 29.4.2017, introduceva dinanzi al Tribunale di Ancona ricorso ex art. 702bis cpc per l'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile concesso in leasing; sostenendo che la [REDACTED]



versì in stato di assoluta impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, la chiedeva ne venisse dichiarato il fallimento; all'udienza del 15.4.2021 la società convenuta si costituiva sostenendo l'assenza di qualsiasi elemento atto a fondare la sussistenza di uno stato di insolvenza e evidenziando come il credito vantato dalla fosse assolutamente contestato.

M OSSERVA

ai fini della preliminare verifica della legittimazione del soggetto che si qualifica creditore a proporre azione per dichiarazione di fallimento (art. 6 l.fall.), il credito legittimante il ricorso in sede fallimentare, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato, dal giudice del procedimento prefallimentare, nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso, prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo; nel caso di specie il credito vantato dalla risulta ad oggi *sub iudice* essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, contenente istanza di sospensiva della concessa provvisoria esecuzione, la cui prima udienza è fissata il 25.5.2021 (giudice dott.ssa ), mentre il procedimento 702 bis cpc per la riconsegna dell'immobile è a sua volta fissato per la precisazione delle conclusioni il 27.5.2021 (giudice dott. );

inoltre, come si ricava dai bilanci, tutti regolarmente depositati, e dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, la società convenuta non risulta avere decreti ingiuntivi emessi nei propri confronti, non è sottoposta a procedure esecutive mobiliari o immobiliari, né ha subito pignoramenti presso terzi. Parimenti nessuna azione legale è stata avanzata da parte dei dipendenti e, nonostante il delicato periodo che l'intero comparto alberghiero sta attraversando, non è mai stata protestata né ha alcuna ipoteca giudiziale.

Ne consegue che il comportamento della debitrice non può ritenersi indice di insolvenza, quanto, piuttosto di una precisa volontà di non pagare i crediti e ciò, non perché priva di risorse economiche (come affermato dalla ricorrente), ma in quanto ritiene infondata la pretesa.

Quanto alle difese svolte dalla società in questa sede convenuta, a sostegno dell'opposizione al d.i. e del procedimento ex art. 702bis cpc, le stesse non appaiono allo stato manifestamente infondate e, quindi, meramente dilatorie ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è il luogo per compiere un approfondito accertamento sul punto.



